



Dott. Enrico Spanu

RAGIONIERE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

Via Leonardo da Vinci, 50 • 08100 NUORO
Tel. 0784/31373-33819 - Fax 0784/235373 - Cellulare 348/3860238
www.studiospanu.it • e-mail: enricospanu@studiospanu.it

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

20 MAGGIO 2024

31 MAGGIO 2024: INVIO DELLA COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA DEL I TRIMESTRE 2024

Scade il 31 maggio il termine per l'invio della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche dell'imposta relativa al I trimestre 2024.

La Comunicazione deve essere presentata esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato.

Qualora entro la scadenza del 31 maggio vengano presentate più comunicazioni, l'ultima sostituisce le precedenti.

L'omessa, incompleta o infedele Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 2.000 euro.

Per chi non disponesse di un proprio software (gestionale aggiornato alla nuova procedura), l'Agenzia Entrate ha reso disponibile gratuitamente sul proprio sito il software che consente la compilazione della comunicazione liquidazioni periodiche IVA.

NUOVE INDICAZIONI DELL'AGENZIA SUL DECRETO "ADEMPIMENTI"

Dopo la pubblicazione della Circolare n. 8/E dell'11 aprile 2024 con i chiarimenti in tema di dichiarazioni fiscali, l'Agenzia Entrate ha fornito ulteriori delucidazioni sul pacchetto di norme finalizzate alla semplificazione e razionalizzazione del sistema tributario, introdotte dal Decreto Adempimenti (Dlgs n. 1/2024).

La [circolare n. 9/E del 2 maggio 2024](#), si focalizza sulle misure connesse al pagamento dei tributi, alle comunicazioni obbligatorie, ai servizi digitali e agli strumenti elettronici di pagamento, nonché sui periodi di invio delle comunicazioni e degli inviti da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Semplificazioni relative ai pagamenti

In primis, sono stabiliti nuovi termini per il pagamento "a rate" delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto delle imposte e dei contributi risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce presentate dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'Inps. L'articolo 8 del decreto Adempimenti prevede, in particolare:

- il **differimento, dal 30 novembre al 16 dicembre, del termine ultimo entro il quale perfezionare la rateizzazione dei versamenti dovuti a titolo di saldo e di primo acconto**
- l'**individuazione di un'unica data di scadenza, corrispondente al giorno 16 di ogni mese, entro la quale effettuare il pagamento delle rate mensili successive alla prima.**

In parallelo, viene data la possibilità ai titolari di partita Iva di ridurre il numero di versamenti periodici di importo ridotto. L'articolo 9, infatti, fissa per l'Iva periodica e per le ritenute sui redditi di lavoro autonomo una soglia di versamenti minimi pari a 100 euro. Fermo restando le ordinarie scadenze di versamento, pertanto, se l'importo del periodo non supera 100 euro, questo può essere versato congiuntamente a quello relativo al periodo successivo, ma non oltre il 16 dicembre dell'anno stesso.

Le novità riguardano tuttavia anche le modalità con cui vengono effettuati i pagamenti. Pur demandando l'attuazione a specifici provvedimenti del direttore dell'Agenzia Entrate, infatti, il decreto Adempimenti prevede:

- per i versamenti che siano ricorrenti, rateizzati e predeterminati, la possibilità di disporre in via preventiva, su un conto di pagamento aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l'Agenzia Entrate, l'addebito di somme dovute per scadenze future (articolo 17)
- l'estensione, anche progressiva, dell'utilizzo della piattaforma "PagoPA" in relazione alle somme che possono essere pagate con modello F24 (articolo 18).

Razionalizzazione delle comunicazioni obbligatorie

Per il depositario delle scritture contabili è introdotta la possibilità, in caso di inerzia del cliente, di comunicare all'Agenzia Entrate il recesso dal proprio incarico (articolo 4). L'obiettivo della disposizione è evitare che, in caso di controlli *in loco*, gli organi verificatori si rechino presso un depositario in sostanza ormai cessato. Al contempo si fornisce all'ex-depositario la possibilità di liberarsi, anche nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, dall'obbligo di tenuta e conservazione delle scritture del contribuente.

Trascorsi 60 giorni dall'avvenuta cessazione dell'incarico senza che il contribuente abbia provveduto ad effettuare la comunicazione, pertanto, sarà l'ex-depositario che, previa comunicazione allo stesso contribuente dell'intenzione di avvalersi di tale facoltà, provvederà ad effettuare la comunicazione secondo le modalità e tempistiche stabilite dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 17 aprile 2024.

Chi è tenuto all'invio al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie, inoltre, lo fa "a regime" con cadenza semestrale (articolo 12). Le scadenze di trasmissione, stabilite da ultimo con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 8 febbraio 2024, sono:

- il 30 settembre di ciascun anno, per le spese sanitarie sostenute nel primo semestre dell'anno stesso

- il 31 gennaio di ciascun anno, per le spese sanitarie sostenute nel secondo semestre dell'anno precedente. Tale adempimento, per effetto di quanto previsto dall'articolo 4-*quinquies* del decreto Anticipi, può venir meno per i commercianti al minuto di farmaci che memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente i dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

Sospensione dell'invio di comunicazioni e inviti

Per effetto di quanto previsto all'articolo 10, l'Agenzia Entrate, salvo casi di indifferibilità e urgenza, non può inviare comunicazioni e inviti al contribuente nei due seguenti periodi dell'anno:

- 1° agosto - 31 agosto
- 1° dicembre - 31 dicembre.

Tra gli atti interessati dalla disposizione vi rientrano le comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli automatizzati e dei controlli formali delle dichiarazioni, gli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, nonché le lettere di invito per l'adempimento spontaneo.

La previsione non fa venir meno la sospensione, già prevista *ex lege* nel periodo 1° agosto - 4 settembre, in relazione al pagamento delle somme dovute in esito alla stessa tipologia di atti, nonché in relazione alla trasmissione di documenti e informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle entrate o da altri enti impositori.

PIANO TRANSIZIONE 5.0: CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI NEL BIENNIO 2024-2025

E' in vigore dal 1 maggio la legge di conversione del Decreto PNRR, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile (Supplemento Ordinario), e recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Tra le disposizioni in materia di investimenti l'Art. 38 del [Testo coordinato del DL n. 19/2024](#), al fine disostenerne il processo di **transizione digitale ed energetica delle imprese**, prevede l'istituzione del **Piano Transizione 5.0**, che riconosce a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici, un **credito d'imposta** proporzionale alla spesa sostenuta, fino al 35% degli investimenti effettuati.

AIUTI DI STATO NON REGISTRATI: COME METTERSI IN REGOLA CON IL FISCO

Con [Provvedimento del 7 maggio](#) l'Agenzia Entrate ha definito le modalità con le quali la stessa Amministrazione finanziaria mette a disposizione dei contribuenti e della Guardia di Finanza, le informazioni riguardanti **la mancata registrazione nei registri RNA, SIAN e SIPA** degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime *de minimis* indicati nelle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 relative al periodo di imposta 2020.

Tali informazioni consentono ai contribuenti di porre rimedio spontaneamente all'anomalia che ha determinato la mancata iscrizione nei registri.

Nel provvedimento sono inoltre indicate le modalità con le quali i contribuenti possono richiedere informazioni o comunicare all'Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, e le modalità per **regolarizzare le anomalie e beneficiare della riduzione delle sanzioni**.

APPROVATE LE MODIFICHE AGLI ISA 2024

Approvate con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze **le modifiche ai 175 indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa)**, applicabili al periodo d'imposta 2023 (Isa 2024), [approvati](#) con Provvedimento dell'Agenzia Entrate del 28 febbraio 2024.

Il [Decreto MEF del 29 aprile 2024](#), in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, tiene conto delle ricadute correlate al nuovo scenario economico associato alle tensioni geopolitiche, ai prezzi dell'energia, degli alimentari e all'andamento dei tassi di interesse.

Gli interventi correttivi riguardano **esclusivamente il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023**.

Le risultanze dell'applicazione degli ISA, integrati con le modifiche approvate, determinate anche a seguito della dichiarazione di ulteriori componenti positivi di reddito per migliorare il profilo di affidabilità, rilevano ai fini dell'accesso al regime premiale di cui al comma 11 dell'articolo 9-bis del DI n. 50/2017 e delle attività di analisi del rischio di evasione fiscale, di cui al successivo comma 14 del medesimo articolo 9-bis.

AL VIA LA PROCEDURA PER L'UTILIZZO DEI CREDITI D'IMPOSTA 4.0

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha emanato il **decreto direttoriale** riguardante la **compensazione dei crediti di imposta per gli investimenti del piano Transizione 4.0**, che **definisce il contenuto e le modalità di invio dei modelli di comunicazione di dati e informazioni** che le imprese devono fornire. (leggi anche [Utilizzo dei crediti d'imposta 4.0 sospeso in tutti i casi di interconnessione nel 2023 e 2024](#))

Ricordiamo che, ai sensi dell'art. 6 del DL 39/2024 e del DM 24 aprile 2024:

- per gli investimenti realizzati **dal 30 marzo 2024**, occorre presentare la **comunicazione preventiva** (con l'importo complessivo degli investimenti che si intendono effettuare e la ripartizione del credito per la fruizione), **aggiornando la comunicazione ex post al completamento degli investimenti**;
- per gli investimenti realizzati **dal 1° gennaio 2023 (1° gennaio 2024 per il credito R&S) al 29 marzo 2024**, occorre presentare **soltanto la comunicazione ex post**.

La trasmissione dei modelli di comunicazione costituisce **presupposto per la fruizione dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi**, di cui all'art. 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della Legge n. 178/2020.

La nuova procedura prevede **due diversi modelli** di comunicazione dei dati e delle altre informazioni per l'applicazione dei crediti di imposta riguardanti:

- gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese; ([Modulo 1](#))
- gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica. ([Modulo 2](#)).

I **modelli di comunicazione** sono disponibili in **formato editabile** sul **sito istituzionale** del **Gestore dei servizi energetici** (GSE) a partire dal **giorno 29 aprile 2024**.

Una volta scaricato il file pdf, sarà necessario aprirlo con Acrobat Reader autorizzando, se richiesta, l'esecuzione del Javascript. Tramite questa applicazione, il file pdf può essere compilato in tutte le sue parti. Ciascun file pdf deve essere firmato digitalmente con un certificato di firma elettronica qualificata in corso di validità rilasciato da una Certification Authority (cfr sito AGID <https://www.agid.gov.it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/certificati>).

Ogni comunicazione deve essere trasmessa singolarmente tramite pec all'indirizzo di posta transizione4@pec.gse.it. L'**oggetto delle comunicazioni trasmesse** via PEC dovrà essere il seguente:

1. nel caso di comunicazione preventiva: "Comunicazione preventiva_Codice fiscale oppure partita IVA dell'impresa";
2. nel caso di comunicazione di completamento: "Comunicazione di completamento_Codice fiscale oppure partita IVA dell'impresa".

Il file pdf non deve in nessun caso essere stampato e firmato con firma olografa: i pdf da allegare alla PEC non devono quindi essere salvati come immagini o originati dalla scansione di pagine ma solo dal salvataggio del file pdf debitamente compilato.

ATTENZIONE AI FALSI SMS SU PRESUNTI RIMBORSI FISCALI

È in corso una nuova campagna malevola che utilizza **false comunicazioni via sms** che, con il pretesto di un presunto rimborso fiscale da parte dell'Agenzia Entrate, tentano di acquisire dati illecitamente attraverso la richiesta di compilazione di un form.

Lo ha segnalato l'Agenzia Entrate tramite avviso pubblicato sul proprio portale. Gli sms fraudolenti si caratterizzano per la presenza di importi a credito casuali e di un link ad una pagina web contraffatta, nella quale si chiede di inserire d'inserire i propri dati personali e le coordinate bancarie per poter ricevere il rimborso.

L'Agenzia entrate, dichiarandosi totalmente estranea a questo tipo di comunicazioni, raccomanda ai contribuenti di prestare molta attenzione e, qualora ricevessero comunicazioni via sms di questo genere, di **non cliccare sui link** in esse presenti, di **non fornire credenziali d'accesso, dati personali e le coordinate bancarie** in occasione di eventuali telefonate legate a questo tipo di fenomeni e di non ricontattare in nessun modo il mittente di eventuali comunicazioni.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.

Cordiali saluti.



Ai sensi del REG.UE. 679/2016, la informiamo che il trattamento dei dati personali forniti allo studio, è finalizzato a soddisfare le richieste che comprendono a scopo esemplificativo ma non esaustivo: servizi offerti, preventivi, reclami, consulenza, fatture, et etc.

Ai sensi dell'articolo 13 la informiamo che i suoi dati personali verranno trattati al solo scopo di poter offrire un servizio adeguato e congruente alle richieste da lei avanzate. IL TRATTAMENTO avverrà presso la nostra sede in via Leonardo da Vinci n.50, mediante l'utilizzo di mezzi automatizzati e non, per la durata necessaria alle finalità perseguite. Lo studio mette in atto specifiche norme di sicurezza per evitare e prevenire la perdita dei dati, l'uso di questi per scopi illeciti (o non corretti) e l'accesso ai non autorizzati.

La informiamo che ai sensi dell'art. 7 del codice della privacy, in qualsiasi momento le viene riconosciuto il diritto di: accesso (art. 15), rettifica (art.16), cancellazione (art. 17) limitazione(art.18) portabilità(art.20), revoca (art 7) e proporre reclamo(art.51).

L'invio di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nel messaggio. I trattamenti connessi ai servizi di questo sito sono curati solo dal personale incaricato del trattamento. I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario.

L'utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di richiesta allo Studio Enrico Spanu o per sollecitare l'invio di materiale informativo o di altre comunicazioni o per aderire ai servizi sul sito. Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto.

Il titolare del trattamento è il Dott. Enrico Spanu, iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti di Nuoro al numero 14.

L'esercizio dei premissi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo per all' indirizzo enricospanu@pec.it o con lettera raccomandata all' indirizzo sopra riportato.

AVVISO DI RISERVATEZZA

Questo messaggio di posta è ad uso esclusivo di colui al quale è indirizzato, e potrebbe contenere informazioni riservate.

Se avete ricevuto questo messaggio per errore, ci scusiamo per l'accaduto e Vi invitiamo cortesemente a darcene notizia e a distruggere il messaggio ricevuto. Su Vostra esplicita richiesta rimborseremo eventuali costi da Voi sostenuti.

Vi ricordiamo che la diffusione, l'utilizzo e/o la conservazione dei dati ricevuti per errore costituiscono violazioni alle disposizioni del Decreto legislativo n. 196/2003 denominato "Codice in materia di protezione dei dati personali".